

STATUTO
"RetiAmbiente S.p.A."

TITOLO I
Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società per azioni, denominata "RetiAmbiente S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la società", che adotta il modello organizzativo *in house providing* per i comuni soci diretti e indiretti, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" per i comuni soci, diretti e indiretti, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e dal Registro delle Imprese per gli amministratori e i sindaci. È onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 e successive modificazioni e integrazioni. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.3 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.4 La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

3.5 Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

3.6 Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate

contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

3.7 La società può assumere e detenere partecipazioni nelle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti già operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" alla data del 30 giugno 2020, più oltre indicate anche come società operative locali. La società detiene tali partecipazioni fino alla loro incorporazione, secondo i piani di razionalizzazione definiti comuni soci ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società può assumere o detenere partecipazioni in altre società nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3.8 Le società operative locali di cui al comma precedente sono assoggettate al controllo analogo congiunto dei comuni soci di RetiAmbiente S.p.A.. Allo scopo, RetiAmbiente S.p.A. svolge funzione di holding operativa delle società operative locali, esercitandone la direzione, il coordinamento e il controllo, e fornendo loro servizi di supporto amministrativo, contabile, legale e tecnico finalizzati ad assicurare l'uniformità ed economicità dell'attività gestionale del gruppo.

3.9 La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 21.537.393,00, suddiviso in numero 21.537.393 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69.

5.4 Le partecipazioni possono essere detenute anche per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate solo ad altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Fermo il diritto alla prelazione dei soci, l'Organo Amministrativo è tenuto a verificare che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4;

6.3 L'Organo Amministrativo può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. L'Organo Amministrativo tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.5 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.6 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.7 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

6.8 Il socio che intende vendere o comunque trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, e dopo avere ricevuto l'assenso in merito ai punti 6.2 e 6.3, a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o tramite posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.9 Entro sessanta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.10 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.11 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8.

6.12 L'Organo Amministrativo della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Art. 6-bis - Certificati azionari

6-bis.1 La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

6-bis.2 La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

TITOLO III Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzianti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza di o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12-bis - Materie riservate all'assemblea ordinaria

12.1 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, l'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;

b) nomina:

b.1) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

b.2) gli amministratori, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del

Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;

c) nomina il Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente;

f) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

g) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;

h) approva gli obiettivi strategici delle società partecipate;

i) approva le linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società e delle società da questa partecipate nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;

j) controlla, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società e per le società da questa partecipate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

k) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.

12.2 Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;

b) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;

c) affitto o vendita di ramo d'azienda;

d) acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;

e) modifiche degli statuti delle società partecipate;

f) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

g) svolgimento, da parte di società partecipate, anche per il tramite di partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 14 - L'Organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

14.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.3 L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

14.4 La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 15 - Delega di poteri e materie riservate

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non è ammessa la facoltà di deleghe di gestione ad altri amministratori.

15.1-bis Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, un Direttore generale, precisandone i poteri. Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

15.2 Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a)** approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b)** approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- c)** determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- d)** approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- e)** decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- f)** proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- g)** concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- h)** affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;
- i)** conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- j)** partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- k)** acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- l)** approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- m)** approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

- n) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- o) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servi e forniture;
- p) designazione degli amministratori e dei sindaci revisori da nominare in seno alle società partecipate;
- q) autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'ordine del giorno delle assemblee dei soci delle società partecipate;
- r) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- s) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- t) nomina del direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società.

ART. 16. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

16.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

17.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare il controllo analogo congiunto dei comuni soci sulla società e sulle società da questa partecipate.

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - Compensi

20.1 Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

20.2 E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 21 - Collegio Sindacale

21.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, che nomina, tra gli effettivi, il Presidente.

21.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

21.3 Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

21.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

21.5 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.6 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Budget - Bilancio - Utili - Revisione contabile

ART 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Budget

23.1 L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea. Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, l'organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

23.2 Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società e delle società da questa partecipate;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

23.3 Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

23.4 Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

23.5 Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

23.6 Nella relazione sulla gestione l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

ART. 24 - Bilancio e utili

24.1 Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.2 La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

24.3 Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione

24.4 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.5 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto dei soci

ART. 25 - Controllo di gestione

25.1 La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

25.2 Le rilevazioni del controllo di gestione sono messe a disposizione dell'organo amministrativo, per l'adozione delle misure di sua competenza.

ART. 26 - Controllo analogo congiunto dei soci

26.1 L'attività della società e quella delle società da questa partecipate è improntata ai principi di economicità e di efficacia.

26.2 La società e le società da questa partecipate sono assoggettate ad un controllo congiunto dei soci analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

26.3 Il controllo analogo congiunto dei comuni soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

26.4 Il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario, costituito dai rappresentanti dei Comuni Soci composto dai Sindaci, o loro delegati, da un minimo di 7 fino ad un massimo di 25 rappresentanti, scelti concordemente tra i soci di Retiambiente secondo criteri di massima rappresentatività, avuto riguardo, anche in via non esaustiva, alla quota azionaria posseduta, nonché, agli ambiti geografici di riferimento delle società operative locali (SOL). Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno.

Vengono rimessi al Comitato:

- operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
- Esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto
- Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio).

- Atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le Società Operative Locali e dei relativi atti conseguenti;
- La verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ATO nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'ATO nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge.

26.5 Per ogni società controllata opera un Comitato ristretto composto da 3 a 5 membri rappresentanti degli Enti locali Soci serviti, in persona dei sindaci o loro delegati.

26.6 Il Comitato Unitario per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- c) controllo ex post - verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogico vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto delle Società.

26.7 In fase di indirizzo, il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria).

Il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, inoltre, orienta ed indirizza l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto.

La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti individuati dal Comitato Unitario per il controllo analogo.

26.8 In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità non superiore al semestre una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato Unitario per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Comitato Unitario per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l'organo amministrativo delle società dovrà attenersi.

Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato:

- a) Lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b) L'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Il Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.

26.9 In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato Unitario per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società.

In questa fase del controllo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

26.10 Quando gli organi sociali della società devono assumere deliberazioni circa le società operative locali, ciò deve essere inequivocabilmente indicato

nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti dalle società operative locali interessate.

26.11 Quando nella stessa seduta gli organi della società devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società operative locali devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 27 - Sistema informativo

27.1 La società si conforma al sistema informativo definito dai soci nonché dall'Autorità di ambito "A.T.O. Toscana Costa" per quanto di sua competenza, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei comuni, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

27.2 La società trasmette prontamente al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla società che alle società da questa partecipate.

27.3 La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

27.4 relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione complessiva del gruppo specificando i risultati complessivamente raggiunti in relazione agli obiettivi prestabiliti.

ART. 28 - Trasmissione di determinati atti ai soci

28.1 L'organo amministrativo trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

28.2 Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

ART. 29 - Nomina dei liquidatori

29.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII

Controversie

ART. 30 - Foro competente

30.1 Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 31 - Rinvio

31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.